

## **RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

### **Proposte di legge**

**Titolo: Modifiche alla legge regionale L.R. 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). n. 77".**

#### **I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

##### **1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

La modifica della l.r. 77/2014 è necessaria perché si deve intervenire con norma di rango primario per procedere ad innovare procedure di alienazione e gestione di immobili analiticamente disciplinate dalla legge in vigore.

Con le modifiche proposte la Regione si prefigge di:

- a) prevedere la possibilità di affidare beni interessati in concessione di valorizzazione per un periodo congruo al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'iniziativa e anche di promuovere l'utilizzo per finalità di pubblico interesse dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- b) venire incontro alle emergenze abitative dei Comuni toscani con la possibilità di assegnare a detti enti la proprietà superficaria di unità abitative in alternativa alla vendita su motivata richiesta dei Comuni stessi;
- c) prevedere condizioni di assegnazione più favorevoli eventualmente stabilite dalla normativa statale e regionale a favore degli enti del terzo settore;
- d) agevolare le operazioni di vendita e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione mediante stime effettuate da personale interno.

##### **2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta**

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la competenza legislativa regionale è di tipo concorrente per quanto riguarda gli adattamenti regionali ai principi di evidenza pubblica per acquisti e/o alienazioni; per ciò che riguarda le procedure interne di gestione del proprio patrimonio è di tipo esclusivo.

##### **3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia**

Non emergono profili di contrasto testuale con norme statali.

##### **4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia**

L'intervento legislativo in esame modifica soltanto la l.r. 77/2014 e non altre leggi regionali vigenti in materia.

**5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

La proposta di legge in oggetto risulta compatibile con l'ordinamento costituzionale, statutario e con la potestà regolamentare degli enti locali in quanto non invasiva delle rispettive competenze.

**6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

La proposta di legge in oggetto non presenta profili di contrasto con la giurisprudenza comunitaria in materia.

**7. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non attinente ai contenuti della proposta di legge.

**8. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)**

Non attinente ai contenuti della proposta di legge.

## **II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

**1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa**

Si dà atto che la proposta di legge è conforme a quanto previsto dalla Legge regionale 55/2008.

**2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento**

La proposta di modifica alla legge è conforme alle tecniche redazionali di cui sopra.

**3. Verifica della necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina.**

La proposta di modifica non contiene norme di questo tipo.

**4. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, di disposizioni aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.**

La proposta di modifica non contiene disposizioni derogatorie rispetto alla normativa regionale vigente.

**5. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi.**

La proposta di legge non prevede l'adozione di atti attuativi successivi.